

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: BFS PARTNER SPA

Sede: VIA LARGA 15 - 20122 MILANO

Telefono e e-mail: 02.65506222 - info@bfsp.it

Iscrizione ad albi o elenchi: OAM

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: M111

Qualifica: MEDIATORE CREDITIZIO

Cos'è il Factoring

Il Factoring commerciale è un contratto con il quale la Banca acquista e/o gestisce i Crediti, anche futuri, (cessione di crediti in massa c.d. "CIM") generalmente di natura commerciale vantati dal Cliente in qualità di Cedente nei confronti di suoi specifici debitori e derivanti dalla fornitura di beni o prestazioni di servizi, con la possibilità di ottenere l'Anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio di mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori.

La cessione dei Crediti è di norma comunicata ai Debitori, salvo che il Cliente e la Banca concordino di non comunicare la cessione ai Debitori (Cessione senza notifica ai Debitori o *Not-Notification*).

L'operazione di Factoring commerciale agevola il Cliente in termini di costi interni di gestione dei propri Crediti commerciali e consente la possibilità di ottenere la garanzia del pagamento e di disporre di una forma di finanziamento.

L'operazione di Factoring commerciale può essere strutturata, a discrezione della Banca, in Factoring Pro Soluta e/o Factoring Pro Solvendo.

Factoring Pro Soluta

Il Factoring Pro Soluta consiste, a fronte della cessione dei Crediti, nell'assunzione, da parte della Banca, del rischio di mancato o parziale pagamento di tutti o alcuni dei Crediti ceduti. L'assunzione di tale rischio potrà essere riconosciuta esclusivamente per i Crediti aventi determinate caratteristiche e formalmente approvati dalla Banca stessa con le modalità ed ai termini del Contratto e nei limiti del Plafond accordato al Cliente per ciascun Debitore, il tutto a fronte del pagamento della Commissione Factoring Pro Soluta relativamente ai Crediti rientranti nel Plafond.

Il Factoring Pro Soluta, dietro sottoscrizione di apposita appendice contrattuale e previo consenso della Banca, può essere effettuato anche con la modalità Not-Notification; tale specifica operazione di Factoring prevede che la Banca, oltre all'assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, come sopra descritta, si accordi con il Cedente per non comunicare la cessione ai Debitori, fatta salva la facoltà della Banca di provvedere alla notifica della cessione al verificarsi di alcune situazioni espressamente previste nell'appendice al Contratto.

- a) L'operazione di Factoring Not-Notification può essere effettuata a richiesta del Cliente e con la concessione della Banca con due specifiche modalità: Pro soluto con la cessione di crediti in massa;
- b) Pro soluto senza cessione di crediti in massa, effettuata mediante la cessione di crediti esistenti e/o che verranno ad esistenza, per un importo massimo pari al Plafond non rotativo concesso al Cliente.

Il Cliente curerà l'incasso dei crediti ceduti con la modalità Not-Notification, facendosi carico di ogni adempimento amministrativo riguardante gli stessi, compresi eventuali solleciti di pagamento, fornendo alla Banca un analitico rendiconto periodico dell'attività svolta, con evidenza degli interventi effettuati e il dettaglio delle informazioni relative ai crediti già scaduti e impagati e quelli regolarmente incassati.

Il Cliente con il Factoring Not-Notification assume l'inderogabile obbligo di trasferire alla Banca le somme incassate a titolo di pagamento di tali crediti, entro il termine indicato nel Documento di Sintesi.

Factoring Pro Solvendo

Il Factoring Pro Solvendo prevede, a fronte della cessione dei Crediti, la gestione dell'incasso dei pagamenti effettuata dai Debitori con corresponsione al Cliente del Corrispettivo Factoring Pro Solvendo pari al valore nominale dei Crediti ceduti ed al netto della Commissione di Gestione Factoring Pro Solvendo.

Sui Crediti ceduti Pro Solvendo al Cliente viene inoltre riconosciuta, a discrezione della Banca, la possibilità di ottenere tutta o parte dell'Anticipazione sul Corrispettivo Factoring Pro Solvendo. In tal caso sull'importo anticipato viene applicato il Tasso di Interesse Pro Solvendo indicato nel Documento di Sintesi e trimestralmente calcolato sul valore dell'Anticipazione.

Il Factoring Pro Solvendo non comporta la rinuncia da parte della Banca alla solvibilità del Debitore ceduto.

Dal punto di vista tecnico l'operatività inerente il Contratto viene gestita in via telematica mediante l'apposita area riservata del portale "Home Factoring" (Portale), con cui il Cliente può autonomamente gestire le cessioni corredate dalla necessaria documentazione, nonché visualizzare, oltre alle comunicazioni ricevute dalla Banca, la propria posizione, i pagamenti, i documenti contrattuali ed i propri dati anagrafici. Il Cliente per avere accesso all'area riservata, riceve le proprie credenziali previa sottoscrizione della specifica adesione al servizio Home Factoring messo a disposizione dalla Banca.

Il prodotto Factoring commerciale è riservato a Clienti ditte o società di persone o capitali, con sede nel territorio italiano. L'operazione di Factoring commerciale viene concessa ad insindacabile giudizio della Banca.

Rischi a carico del Cliente

Di seguito si evidenziano i principali rischi a carico del Cliente:

a) Factoring Pro Soluta:

- nei casi particolari di esclusione dell'assunzione del rischio di insolvenza da parte della Banca, resta a carico del Cliente il pagamento del valore nominale dei Crediti ceduti e quanto dovuto a titolo di interessi e spese;
- la riduzione o la revoca del Plafond (ove presente) ad insindacabile giudizio della Banca ed in qualunque momento ai sensi del Contratto;
- il riacquisto dei Crediti del Factoring Pro Soluta, al prezzo indicato dal Documento di Sintesi, da parte del Cliente alla loro scadenza ed al verificarsi anche di uno solo degli eventi di rilevante anomalia espressamente indicati nel Contratto;

b) Factoring Pro Solvendo:

- insolvenza del Debitore;
- l'eventuale incremento del tasso di Interesse Pro Solvendo in relazione all'andamento del parametro di riferimento nel caso in cui l'operazione sia regolata a tasso variabile (legata a parametri di indicizzazione);
- qualora abbia concesso l'Anticipazione del Corrispettivo del Factoring Pro Solvendo, la Banca potrà richiedere al Cliente di rimborsare integralmente l'ammontare della stessa e pagare gli interessi maturati fino alla data del rimborso, calcolati al Tasso di Interesse Pro Solvendo;

c) Disservizi del portale “Home Factoring”

- l'interruzione, il rallentamento o il mancato accesso alla rete internet per cause non imputabili al portale “Home Factoring”.

Condizioni economiche

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria ‘Factoring’, può essere consultato in filiale e sul sito internet, il cui indirizzo è indicato nella sezione “Informazioni sulla banca” del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi e sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione “Informazioni sulla banca”).

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE		
DESCRIZIONE	VALORE	
Spese di istruttoria Cliente	Euro 2.000,00	
Spese di istruttoria per singolo Debitore	Euro 300,00	
Rinnovo annuale istruttoria del Cliente	Euro 2.000,00	
Rinnovo annuale istruttoria per singolo Debitore	Euro 300,00	
Canone mensile Home Factoring (1)	Euro 15,00	
Invio comunicazioni	Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	Euro 1,00
	Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo, compreso l'invio nell'Area Riservata sul portale Home Factoring di Exprivia (a documento)	Euro 0,00
	Domiciliazione in filiale (a documento)	Euro 0,40
	Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi “Servizi Diversi” disponibili presso le filiali oppure nella sezione “Trasparenza” del sito internet della Banca.	
	Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta):	
	Raccomandata	Euro 6,50
	Raccomandata A.R.	Euro 8,00
	Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.	
Costi notarili per stipula Atto Pubblico di Cessione		A carico Banca
Spese per la notifica dell'Atto Pubblico di Cessione		A carico Banca
Imposte applicate all'Atto Pubblico di Cessione		A carico Banca
Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto “a distanza”	Contratti sottoscritti in modalità telematica	Euro 0,00
	Contratti sottoscritti in filiale	NON PREVISTI
Imposta di bollo su contratto		Euro 16,00
Imposta di bollo su documentazione singola e/o periodica inviata al Cliente		Euro 2,00
Costo per certificazione a società di revisione o a terzi		Euro 200,00
Invio Documento di Sintesi		Annuale
Periodicità addebito canone Home Factoring		Mensile posticipato

(1) In caso di apertura di più rapporti contrattuali, anche per diversi prodotti di factoring, che prevedono l'utilizzo del Portale Home Factoring, verrà addebitato un unico canone per tutti i rapporti.

FACTORING PRO SOLUTO	
DESCRIZIONE	VALORE
Commissione Factoring Pro Soluta per l'acquisto del credito (percentuale sconto su valore nominale del Credito)	8,00 %
Tasso di interesse di mora	Pari al saggio annuale del tasso di interesse legale di mora tempo per tempo vigente (ai sensi del D. LGS. 231/2002): 8,00% + tasso di riferimento ai sensi del DL 192/2012 – tasso annuo sull'esposizione debitoria
Giorni valuta pagamento corrispettivo (antecedenti al pagamento)	5 GIORNI LAVORATIVI ANTECEDENTI
Giorni valuta incassi (successivi al ricevimento incasso)	5 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI
Periodicità addebito interessi di mora	Mensile

FACTORING PRO SOLUTO Not-Not	
DESCRIZIONE	VALORE
Commissione Factoring Pro Soluta per l'acquisto del credito (percentuale sconto su valore nominale del Credito)	8,00 %
Tasso di interesse di mora	Pari al saggio annuale del tasso di interesse legale di mora tempo per tempo vigente (ai sensi del D. LGS. 231/2002): 8,00% + tasso di riferimento ai sensi del DL 192/2012 – tasso annuo sull'esposizione debitoria
Giorni valuta pagamento corrispettivo (antecedenti al pagamento)	5 GIORNI LAVORATIVI ANTECEDENTI
Giorni valuta incassi (successivi al ricevimento incasso)	5 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI
Periodicità addebito interessi di mora	Mensile
Termine per la comunicazione di impagato/parziale pagamento (dalla scadenza della Fattura)	30 GIORNI LAVORATIVI
Termine di restituzione delle somme incassate alla Banca (dalla scadenza della Fattura)	30 GIORNI LAVORATIVI

RIACQUISTO CREDITI DA PARTE DEL CLIENTE	
DESCRIZIONE	VALORE
Prezzo del riacquisto dei Crediti	Valore nominale dei Crediti oggetto di riacquisto
Tasso di interesse di mora per il mancato riacquisto entro i termini previsti dal contratto	Tasso annuo percentuale su valore nominale del Credito non riacquistato composto da parte fissa pari a 3,50% + valore del TEGM delle operazioni di factoring, tempo per tempo vigente
Periodicità addebito interessi di mora per il mancato riacquisto	Trimestrale

FACTORING PRO SOLVENDO	
DESCRIZIONE	VALORE
Commissione di Gestione Factoring Pro Solvendo (percentuale su valore nominale del Credito)	11,00 %
Corrispettivo Factoring Pro Solvendo per l'acquisto del Credito	Valore nominale del Credito al netto della Commissione di Gestione (ove non già applicata) e dell'eventuale importo concesso a titolo di Anticipazione
Tasso di interesse annuale Pro Solvendo su Anticipazione	
Tipologia tasso (1)	VARIABILE
Parametro di indicizzazione (2)	Euribor 3 mesi - media mensile mese precedente (base 360)
Spread	6,00 %
Floor del parametro di indicizzazione (3)	SI
Tasso di interesse di mora	Pari al saggio annuale del tasso di interesse legale di mora tempo per tempo vigente (ai sensi del D. LGS. 231/2002): 8,00% + tasso di riferimento ai sensi del DL 192/2012 – tasso annuo sull'esposizione debitoria
Periodicità addebito commissione	A caricamento fattura
Giorni valuta pagamento Anticipazione (antecedenti al pagamento)	5 GIORNI LAVORATIVI ANTECEDENTI
Giorni valuta Corrispettivo su incassi (successivi al ricevimento incasso)	5 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI
Periodicità addebito interessi	Trimestrale
Periodicità addebito interessi di mora	Mensile

(1) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al Contratto, il tasso di interesse annuale Pro Solvendo su Anticipazione è composto da parametro di indicizzazione + spread.

Il calcolo degli interessi del Tasso di interesse annuale Pro Solvendo su Anticipazione (sia fisso e sia variabile) è effettuato secondo il metodo "anno commerciale", mediante la seguente operazione: importo Anticipazione moltiplicato per il valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) moltiplicato per i giorni di durata dell'operazione diviso 36000 (totale giorni dell'anno commerciale moltiplicato per 100).

(2) Se il parametro di riferimento utilizzato per la determinazione dei tassi di interesse/di mora applicati al contratto è composto dalla "media" del benchmark, la rilevazione del parametro avrà ad oggetto tale specifico indice di media e sarà effettuata con la cadenza temporale indicata in tale dato di media (es. mensile se la media è mensile o trimestrale se la media è trimestrale); il parametro, così calcolato, sarà applicato al tasso di interesse/di mora con la medesima durata della rilevazione (es. mensile o trimestrale se, rispettivamente, la media con cui è calcolato è mensile o trimestrale). La periodicità mensile fa riferimento al mese solare, mentre il trimestre è determinato secondo la seguente cadenza periodica: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre).

(3) Se il parametro di indicizzazione prevede un "floor", in caso di valore del parametro al di sotto del valore 0,00 (compresi i casi di valore negativo del parametro), il parametro di indicizzazione assumerà valore pari a 0,00, per tutto il periodo di permanenza di tale valore sotto tale soglia.

AVVERTENZA

Le condizioni economiche si intendono convenute entro il limite del tasso soglia previsto dalla Legge 108/96 e vengono effettivamente applicate nel rispetto dei limiti previsti per la specifica categoria di operazione e per il trimestre di riferimento. Le spese, le commissioni ed i tassi sopra indicati potranno quindi risultare ed essere applicati in misura inferiore rispetto a quella stabilita nel Contratto, senza che ciò comporti una novazione del rapporto contrattuale e/o una modifica delle condizioni economiche pattuite.

DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO E RISOLUZIONE

Il Contratto è a tempo indeterminato, viene riconosciuta a ciascuna parte la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione riconosciute per legge, alla Banca è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, con effetto immediato dalla ricezione della comunicazione scritta da inviarsi al Cliente a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC nei seguenti casi e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni:

- i) qualora le dichiarazioni e le garanzie rese dal Cliente, risultino non veritiere, ingannevoli e/o incomplete ovvero il Cliente venga meno agli obblighi di collaborazione previsti dal Contratto;
- ii) in caso di mancato rimborso del Corrispettivo Factoring Pro Solvendo anticipato entro i termini contrattualmente previsti;
- iii) in caso si verifichi, in capo al Cliente, una delle situazioni di mancato pagamento dei Crediti del Factoring Pro Soluti dovute a: (a) garanzie e dichiarazioni prestate dal Cliente che risultino non veritiere, non corrette ovvero incomplete; (b) avvenimenti negativi di rilevante gravità in capo al Debitore, tali da comprometterne la solvibilità e della cui esistenza il Cliente era a conoscenza o avrebbe dovuto conoscere utilizzando l'ordinaria diligenza, all'atto della Cessione, e che non siano stati comunicati dal Cliente alla Banca; (c) inesistenza o inesigibilità totale o parziale dei Crediti o dei relativi accessori, ovvero qualora l'esistenza dei Crediti sia stata suffragata dalla presentazione di fatture rivelatesi non corrispondenti al valore nominale del credito;
- iv) per il mancato riacquisto, da parte del Cliente, dei Crediti Pro Soluti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, solo in caso di eventi di rilevante anomalia espressamente indicati nel Contratto;
- v) qualora il Cliente sia soggetto a procedure concorsuali o di liquidazione (anche volontaria) o si trovi in alcuna delle situazioni previste ai sensi degli artt. 2446 e 2447 Codice Civile, ovvero 2482-bis e 2482-ter Codice Civile (o di norme ad esse analoghe);
- vi) in caso di revoca, da parte della Banca, dei rapporti di credito intestati al Cliente, con passaggio della posizione "a sofferenza".

EFFETTI DEL RECESSO DEL CONTRATTO

Il recesso non pregiudica in alcun modo la validità, l'efficacia e l'opponibilità delle Cessioni - anche di Crediti futuri - già perfezionate che continueranno a essere regolate dal Contratto e per le quali persisteranno tutte le obbligazioni assunte e le dichiarazioni e garanzie prestate dal Cliente, con la conseguenza che tutti i Crediti sorti anche dopo la ricezione della comunicazione di recesso, saranno comunque di esclusiva titolarità della Banca, la quale conserverà l'inderogabile facoltà di non accettare i Crediti.

A seguito del recesso, gli eventuali Plafond in essere s'intenderanno automaticamente revocati senza necessità di apposita comunicazione da parte della Banca, con decorrenza dalla data di ricezione della comunicazione di recesso e con gli effetti previsti dal Contratto.

Il recesso avrà efficacia, ed il Contratto cesserà i propri effetti, solo in presenza di "saldo zero", per ciò intendendosi l'assenza di partite sospese sia a debito e sia a credito tra il Cliente e la Banca in relazione a commissioni, interessi e corrispettivi, relativi alle Cessioni, ai Crediti sottostanti e ad eventuali Anticipazioni, con l'azzeramento di tutte le esposizioni nei confronti della Banca derivanti dal Contratto a seguito dell'incasso di tutti i Crediti; al momento della cessazione del Contratto, tutte le Cessioni di Crediti in Massa saranno automaticamente revocate.

Anche in caso di recesso, permarrà fermo ed invariato l'obbligo del Cliente di cedere alla Banca i Crediti derivanti dalle fatture emesse dal Debitore anche successivamente alla data di efficacia della revoca e a non modificarne, in pregiudizio della Banca, i termini e le modalità di pagamento.

In caso di inadempimento del Cliente alle sue obbligazioni di pagamento, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Banca, saranno dovuti dal Cliente interessi di mora e la Banca potrà agire nei confronti del Cliente, di eventuali coobbligati e dei Debitori, ove consentito dalla natura della Cessione, per il recupero di quanto dovuto, senza darne alcuna informativa al Cliente e con facoltà di concludere transazioni.

EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del Contratto ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione inviata dalla Banca al Cliente e comporta i seguenti effetti:

a) tutte le Cessioni di Crediti in Massa e i Plafond in essere con tutti i Debitori s'intenderanno automaticamente revocati;

b) nessun ulteriore Credito potrà essere accettato dalla Banca dalla data di efficacia della risoluzione.

Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, il Cliente dovrà corrispondere tutto quanto dovuto alla Banca, come risultante dall'estratto del Conto Factoring, compresi, in caso di Factoring Pro Solvendo con Anticipazione, l'importo delle Anticipazioni ricevute oltre alla quota di interessi maturata e maturanda fino al pagamento e in caso di Factoring Pro Soluta, l'importo del Corrispettivo Factoring Pro Soluta.

Il Contratto cesserà i propri effetti, solo in presenza di "saldo zero", per ciò intendendosi l'assenza di partite sospese sia a debito sia a credito tra il Cliente e la Banca in relazione a commissioni, interessi e corrispettivi, relativi alle Cessioni, ai Crediti sottostanti e ad eventuali Anticipazioni, con l'azzeramento di tutte le esposizioni nei confronti della Banca derivanti dal presente Contratto, a seguito dell'incasso di tutti i Crediti, con conseguente saldo a zero del Conto Factoring.

In caso di mancato pagamento nei termini indicati al comma precedente, saranno dovuti dal Cliente Interessi di Mora e la Banca potrà agire nei confronti del Cliente, di eventuali coobbligati e dei Debitori, ove consentito dalla natura della Cessione, per il recupero di quanto dovuto, senza darne alcuna informativa al Cliente e con facoltà di concludere transazioni.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).

- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Arbitro Assicurativo (AAS); per sapere come rivolgersi all'AAS si può consultare il sito <https://www.arbitroassicurativo.org/> oppure consultare il link dedicato sul sito internet della Banca <https://www.bancavalsabbina.com/la-banca/reclami/>.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'AAS, nelle modalità indicate al precedente comma C1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In ogni caso il Cliente può fare reclamo all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html> nella sezione "guida ai reclami", dove si possono ottenere le informazioni necessarie.

C6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Per saperne di più

Le guide e le brochure (tra cui le indicazioni per inoltrare un ricorso) relative all'Arbitro Bancario-Finanziario (ABF), all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all'Arbitro Assicurativo (AAS) sono disponibili nella sezione "Reclami, inoltri e guide pratiche" del sito internet della Banca, indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del frontespizio del presente documento.

LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del Contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.

Il Contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMAZIONI GENERALI

La presente informativa è finalizzata a fornire al Cliente interessato alla sottoscrizione di un Contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del Contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale, ai recapiti indicati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla Banca").

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE

Il contratto concluso mediante "Tecniche di comunicazione a distanza" viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfacendo requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrità, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta "di pugno" dal Cliente.

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all'attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l'apposita procedura indicata all'atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai "Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del Contratto a distanza" riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell'utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad Internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

GLOSSARIO

Anticipazione	Indica l'anticipazione sul Corrispettivo Factoring Pro Solvendo accordata dalla Banca al Cliente per uno specifico Credito
Banca	Banca Valsabbina S.C.P.A. ed ogni suo successore o avente causa.
Cessioni di Crediti in Massa	Indica la cessione di tutti i Crediti esistenti e futuri, vantati dal Cliente nei confronti di Debitori per forniture di beni e/o prestazioni di servizi, ceduti alla Banca con i relativi interessi (eventualmente anche già maturati), accessori, privilegi, pegni e, in generale, tutte le garanzie connesse.
Cliente o Cedente	Indica il cedente dei Crediti relativi a tutte le cessioni di cui al Contratto di Factoring commerciale
Commissione di gestione Factoring Pro Solvendo	Indica la commissione dovuta dal Cliente alla Banca per le operazioni di Factoring pro solvendo come indicata nel Documento di Sintesi.
Conto Factoring	Indica cumulativamente il Conto Factoring Pro Soluta ed il Conto Factoring Pro Solvendo, relativi alle sole tipologie attive di Cessione del Credito (Pro soluto e/o Pro Solvendo) nonché i relativi conti, anche tecnici, agli stessi agganciati su cui verranno regolate le singole operazioni di cessione
Corrispettivo Factoring Pro Soluta	Il Corrispettivo Factoring Pro Soluta è pari al valore nominale dei Crediti diminuito della commissione (percentuale di sconto) indicata nel Documento di Sintesi.
Corrispettivo Factoring Pro Solvendo	Indica, quanto dovuto dalla Banca al Cliente per le operazioni di Factoring Pro Solvendo ossia il valore nominale del Credito al netto della Commissione di Gestione (ove non già applicata) e dell'eventuale importo concesso a titolo di Anticipazione.
Credito/i	Sono i crediti pecuniari d'impresa, intesi nella accezione giuridica comune, anche in massa esistenti e futuri, vantati dal Cedente nei confronti di Debitori per forniture di beni e/o prestazioni di servizi, che verranno ceduti alla Banca con i relativi interessi (eventualmente anche già maturati), accessori, privilegi, pegni e, in generale, tutte le garanzie connesse.
Debitore	Indica il soggetto pubblico o privato tenuto ad effettuare il pagamento dei Crediti
Not-Notification	Indica l'operazione di Factoring Pro Soluta approvata dalla Banca caratterizzata dalla richiesta del Cedente di non procedere, per proprie esigenze commerciali, alla notifica della Cessione al Debitore, fatta salva la facoltà della Banca di notificare la Cessione nei casi contrattualmente previsti
Plafond	Indica l'importo massimo che la Banca sarà disposta ad assumere rispetto al rischio di insolvenza di un determinato Debitore ceduto (Factoring Pro Soluta), alle condizioni e nei termini di cui al presente Contratto
Plafond non rotativo	Indica, nell'ambito di un'operazione Not-Notification, l'importo massimo che la Banca sarà disposta ad assumere rispetto al rischio di insolvenza di determinati Debitori e per determinati crediti, il Plafond ha un importo predefinito che una volta utilizzato non si ricostituisce automaticamente con l'incasso dei crediti ceduti
Portale	Indica l'applicativo "Home Factoring"
Riacquisto dei Crediti	Indica l'obbligo in capo al Cliente, di riacquistare i Crediti (al prezzo del valore nominale degli stessi) che non siano stati pagati alla Banca da parte del Debitore alla loro scadenza, al verificarsi di specifici eventi contrattualmente previsti.
Tasso di interesse annuale Pro solvendo su Anticipazione	Indica il tasso contrattualmente previsto e applicato in caso di Anticipazione e trimestralmente calcolato sull'Anticipazione stessa
Tasso di interesse di mora	Indica il tasso al quale sono dovuti, a titolo di penale, gli interessi per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Tasso di interesse di mora per il mancato riacquisto entro i termini previsti dal contratto	Indica il tasso al quale sono dovuti, a titolo di penale, gli interessi per il mancato riacquisto dei Crediti